



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 177/14
Lussemburgo, 17 dicembre 2014

Sentenza nella causa T-72/09
Pilkington Group Ltd e altri / Commissione

Il Tribunale conferma la decisione della Commissione sulla partecipazione del gruppo Pilkington all'intesa del «vetro destinato al settore auto»

Viene così confermata l'ammenda di EUR 357 milioni inflitta alla Pilkington

La Pilkington Group si compone delle società Pilkington Automotive, Pilkington Automotive Deutschland, Pilkington Holding e Pilkington Italia. Insieme, esse costituiscono uno dei più importanti produttori mondiali di vetro e di elementi in vetro, in particolare nel settore automobilistico.

Con decisione del 12 novembre 2008, la Commissione ha constatato che varie imprese, tra cui la ricorrente, avevano violato il diritto della concorrenza dell'Unione europea partecipando a un insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore del vetro destinato al settore auto. L'intesa consisteva in una ripartizione della fornitura dei vetri destinati al settore auto, volta a mantenere una globale stabilità delle posizioni delle parti sul mercato in questione. Con riferimento alla sua partecipazione all'intesa tra il 10 marzo 1998 e il 3 settembre 2002, la Commissione ha inizialmente inflitto alla Pilkington un'ammenda di EUR 370 milioni¹. Il 28 febbraio 2013, la ha ridotta a EUR 357 milioni, al fine di correggere due errori commessi nel calcolo iniziale.

La Pilkington chiede al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione o di ridurre in modo sostanziale l'importo dell'ammenda inflittale.

Nell'odierna sentenza, il Tribunale respinge il ricorso e conferma la decisione della Commissione.

In merito agli argomenti della Pilkington relativi alla natura e alla durata dell'infrazione, il Tribunale constata che la Commissione ha giustamente qualificato il comportamento dei partecipanti all'intesa come un'infrazione unica e continuata, il cui obiettivo era quello di garantire una globale stabilità delle quote di mercato dei partecipanti. Il Tribunale rileva altresì che la Pilkington non ha prodotto alcun indizio tale da dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni dei membri dell'intesa fra il 10 marzo 1998 e il 15 gennaio 1999 fosse priva di qualsiasi volontà anticoncorrenziale e che essa avesse preso pubblicamente le distanze dall'oggetto di tali riunioni.

Per quanto riguarda il calcolo dell'ammenda, il Tribunale osserva che le indicazioni presenti nella decisione hanno consentito alla Pilkington di comprendere gli elementi in base ai quali la Commissione ha valutato la gravità e la durata dell'infrazione nonché il metodo di calcolo seguito al fine di stabilire l'importo dell'ammenda. Malgrado il fatto che l'ammenda sia una delle più ingenti mai inflitte a un partecipante ad un'intesa, la Commissione ha rispettato i principi generali del diritto, tra cui i principi di parità di trattamento e di proporzionalità. La Commissione non ha esagerato la partecipazione della Pilkington all'intesa e ha correttamente applicato il diritto dell'Unione in sede di conversione in euro del fatturato di tale società (espresso in Lire Sterline) per verificare che l'ammenda inflitta non superasse il tetto massimo del 10 % del fatturato realizzato nell'esercizio sociale precedente.

¹ Decisione C (2008) 6815 definitivo della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.125 – Vetro destinato al settore auto), come modificata dalla decisione C (2009) 863 definitivo della Commissione, dell'11 febbraio 2009, e dalla decisione C (2013) 1119 definitivo della Commissione, del 28 febbraio 2013.

Infine, riguardo alla domanda della Pilkington volta alla riduzione dell'ammenda da parte del Tribunale nell'ambito della sua competenza estesa al merito, quest'ultimo afferma che, alla luce di tutte le circostanze della causa, l'ammenda risulta proporzionata ed adeguata.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582